RELAZIONE ISTRUTTORIA

CATASTO INCENDI - aggiornamento anno 2024
Art. 10 legge n° 353/2000 e s.m.i.

Il catasto incendi del Comune di Altavilla Milicia è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 19/01/2017 (successivamente integrata con deliberazione di G.C. n. 104 del 13/07/2018) con la quale si è provveduto all'aggiornamento del catasto degli incendi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 353/2000, nonché all'approvazione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2010-2016.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 27/05/2022 si è provveduto all'aggiornamento del catasto degli incendi, nonché all'approvazione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2017÷2021.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2024 si è provveduto all'aggiornamento del catasto degli incendi, nonché all'approvazione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2022÷2023.

La legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 del 21 novembre 2000 e s.m.i., definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. In particolare, l'art. 10 della suddetta legge recita testualmente:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità' dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia

è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

I dati delle aree percorse dal fuoco sono stati acquisiti dal Geoportale del Sistema Informativo del Corpo Forestale (SIF), dal quale si è provveduto ad individuare ed a redigere l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco.

In particolare, nel corso dell'anno 2024, nel SIF risultano n. 3 eventi, come dal prospetto che segue:

Anno	Data evento desunta dal SIF	Località evento desunta dal SIF	Superficie
2024	04/04/2024	Cannemasche (Altavilla Milicia)	h 2,01
	22/04/2024	Monte S. Michele (Altavilla Milicia)	h 12,13 (parzialmente ricadente nel territorio di Altavilla Milicia)
	08/10/2024	Contrada Sperone (Altavilla Milicia)	h 4,84

Considerato che, per gli anni passati, era possibile estrarre gli elenchi delle particelle percorse dagli incendi in formato CSV direttamente dal portale SIF e che, tale procedura non è più consentita, per gli eventi trattati nel presente aggiornamento, stante la mancanza del database di cui sopra, si è provveduto alla formazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, mediante l'attivazione contemporanea, sempre sul portale SIF, del layer contenente le aree percorse dagli incendi, sia il layer contenente il catasto AGEA, effettuando una sovrapposizione che ha consentito l'individuazione delle singole particelle interessate, sia per quelle coinvolte parzialmente, sia per quelle interamente interessate.

Si è quindi redatto l'allegato elenco particellare dei soprassuoli percorsi da fuoco nell'anno 2024, unitamente alle planimetrie degli eventi di incendio desunte dal SIF, il quale, ai sensi dell'art. 10, II comma, della Legge n. 353/2000, saranno pubblicati per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale, per eventuali osservazioni; decorso tale termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, entro i successivi sessanta giorni dovranno essere approvati gli elenchi definitivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. I. Michelangelo Abbinanti

Il Responsabile del Settore III
F.to Ing. Daniela Bonsignore